



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO
Servizio Politiche Turistiche e Demanio Marittimo
Corso V. Emanuele, 301 - 65100 PESCARA
Tel.085/42900229 - Fax 085/298246 turismo@pec.regione.abruzzo.it

Prot. RA/143526

Pescara, 28/05/2014

Trasmessa via e mail

Comuni costieri

Capitanerie di Porto

Associazioni di Categoria

Oggetto: L.R. 17 aprile 2014, n 19. Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione. Chiarimenti.

Sono pervenute a questo Servizio numerosi quesiti inerenti l'applicazione della Legge Regionale sopraemarginata. I più frequenti si riferiscono alla vigenza della norma stessa alla luce di atemporalità vergate nell'articolo.

L'entrata in vigore della stessa è datata **29 aprile 2014** ed all'art.1 (Finalità ed oggetto) comma 2 e comma 3 si legge testualmente..."I comuni possono individuare entro il **30 marzo** di ciascun anno le aree in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso secondo le norme della presente legge"... "Per le necessità di cui al comma 2 i concessionari o i gestori comunicano entro il **30 marzo** di ogni anno al comune le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge".

Risulta lampante ed incontrovertibile che, stante la marcata irretroattività di qualsiasi atto legislativo, l'applicabilità della Norma in oggetto è, de plano, rinviata all'anno **2015**, fermo restando il rispetto della normativa vigente anche in materia di sicurezza che attiene un profilo giuridicamente prevalente.

Infine, a giudizio dello scrivente, ma anche in nome del buon senso amministrativo, qualsiasi eventuale diffida alla mancata applicazione delle prescrizioni normative, da parte di proprietari di animali d'affezione, non può in nessun caso essere rubricato come giuridicamente ed amministrativamente ammissibile e, dunque, precludere a procedure sanzionatorie, non previste né adombrate nell'articolo.

Resta, pertanto, in ogni caso, preminente e di carattere superiore l'interesse collettivo che sottende alla corretta fruizione dello spazio demaniale marittimo a fini turistico-ricreativi che, questo sì, prevede una responsabilità penale in capo ai concessionari qualora si verificano situazioni di vulnus alla sicurezza ed alla salvaguardia dei bagnanti.

Ad ogni buon conto, restano comunque applicabili e riferimento erga omnes in materia sia il Piano Demaniale Marittimo vigente, sia l'Ordinanza Balneare 2014, unici strumenti di riferimento per la stagione corrente.

Distinti Saluti:

Il Dirigente

Dott. Giancarlo Zappacosta